

REGOLAMENTO (CEE) N. 1768/82 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1982

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto riguarda il titolo di importazione per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 7, e l'articolo 28,

Il seguente articolo 3 bis è inserito nel regolamento (CEE) n. 2729/81:

« Articolo 3 bis

Per beneficiare dei prelievi previsti dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, la richiesta di titolo ed il titolo stesso devono presentare:

considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1463/82⁽⁴⁾, ha modificato l'allegato « Tariffa doganale comune » del regolamento (CEE) n. 950/68⁽⁵⁾; che, in seguito a tale modifica, i titoli d'importazione per taluni formaggi in provenienza da determinati paesi terzi non presentano più i raggugli necessari per seguire il volume dei quantitativi importati suscettibili di beneficiare di un prelievo particolare; che risulta quindi necessario prevedere l'obbligo di indicare nella richiesta di titolo d'importazione di detti formaggi e nel titolo stesso le indicazioni che consentono di seguire l'evoluzione delle importazioni, modificando il regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 45/82⁽⁷⁾;

— nella casella 7, la descrizione dei prodotti secondo la specificazione che figura nell'allegato I del regolamento di cui sopra;

— nella casella 8, la sottovoce della tariffa doganale comune, preceduta dal termine « ex »;

— nella casella 12, la dicitura:

«valido se accompagnato da un certificato IMA 1 (regolamento (CEE) n. 1767/82)»;

— nelle caselle 13 e 14, l'indicazione del paese d'origine.

Il titolo obbliga ad importare dal paese di origine indicato ».

considerando che, nella medesima occasione, occorre prevedere che i dati concernenti i titoli d'importazione siano comunicati alla Commissione; che occorre quindi completare in tal senso il regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 772/82⁽⁹⁾;

Articolo 2

All'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 210/69, si aggiunge il testo del comma seguente:

« Gli Stati membri comunicano con telex alla Commissione, al più tardi ogni venerdì, per la settimana precedente, i quantitativi dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2729/81, ripartiti per paese d'origine e per suddivisione, come previsto dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 ».

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 5 del 9. 1. 1982, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 88 del 2. 4. 1982, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1982.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
